

Prot-698/20-U



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Il Presidente del Tribunale

Letto l'art. 2, comma 2°, lett. a), D.L. 8 marzo 2020 n. 11 che demanda ai Capi degli Uffici giudiziari l'adozione di misure dirette a prevedere la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

Letto l'art. 2, comma 2°, lett. c) del predetto D.L. che prevede la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

Ritenuto che tra tali misure può essere adottata quello del versamento esclusivamente tramite bonifico bancario delle somme dovute mensilmente da parte del debitore pignorato ammesso alla conversione del pignoramento con rateizzazione ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comma 4°, ad eccezione, allo stato, della somma pari ad un sesto dell'importo da depositare, a pena di inammissibilità, contestualmente all'istanza, ai sensi del comma 2° della norma citata;

Rilevato che il debitore pignorato potrà documentare l'effettuazione del bonifico allegando la ricevuta, anche telematica, di versamento a mail inviata via pec o via peo alla cancelleria delle esecuzioni;

Considerato che va demandato M presso cui sono accesi i libretti di deposito, con l'espressa avvertenza che non sarà consentita la prosecuzione del rapporto o l'instaurazione di nuovi rapporti nel caso in cui l'istituto di credito non consenta di operare sui libretti di deposito tramite bonifico.

DISPONE

- A) Che il debitore pignorato ammesso alla conversione del pignoramento con rateizzazione ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comma 4°, ad eccezione, allo stato,

della somma pari ad un sesto dell'importo da depositare, a pena di inammissibilità, contestualmente all'istanza, ai sensi del comma 2° della norma citata, provveda al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario delle somme dovute mensilmente, documentando l'effettuazione del bonifico con allegazione della ricevuta, anche telematica, di versamento a mail inviata via pec o via peo alla cancelleria delle esecuzioni ;

- B) Manda al Direttore amministrativo responsabile della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari per la predisposizione dei provvedimenti esplicativi conseguenti alla misura adottata, ivi compresi i necessari contatti con le banche nel senso chiarito in motivazione;
- C) Si comunichi al Presidente della 1° Sezione Civile, al Coordinatore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, ai Magistrati professionali e onorari addetti all'esecuzione, al Dirigente amministrativo ed al Direttore Amministrativo responsabile della cancelleria delle esecuzioni, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;
- D) Si dispone, altresì, che la presente disposizione sia pubblicata nel sito WEB del Tribunale.

Venezia, 10 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Salvatore Laganà

